



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1666**

Prot. n. 131D09U164

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Ulteriori indicazioni integrative per l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione

Il giorno **03 Luglio 2009** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo sostituito dell'art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13, reca la disciplina concernente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo. In materia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 29 agosto 2008, successivamente modificata deliberazione n. 1227 del 22 maggio 2009, è stata formulata una serie di linee guida e di indicazioni operative per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, al fine di assicurare un'agevole e corretta applicazione del citato art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006. Una delle operazioni previste dalle deliberazioni della Giunta provinciale è la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo, mediante l'effettuazione di analisi chimiche.

Questo obbligo ha portato, nel giro di pochi mesi, all'individuazione sul territorio provinciale di numerosi casi di superamento dei valori limite di legge per diversi metalli e metalloidi attribuibili a fenomeni di origine naturale.

In quest'ottica giova ricordare l'art. 240, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 che definisce testualmente le c.d. "concentrazioni soglia di contaminazione" (CSC) "*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati*".

Per questi motivi, al fine di escludere la necessità di attivare inutilmente le procedure previste dall'art. 242 del citato decreto, permettendo l'applicazione dell'art. 186, alcune Amministrazioni comunali si sono già dotate di specifici studi per il riconoscimento della presenza naturale di metalli nei suoli su tutto il territorio comunale. In altri casi, limitati a singoli cantieri, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha approvato studi specifici mirati allo stesso obiettivo.

Il riconoscimento della presenza di un fondo naturale all'interno di uno specifico sito o di un'area estesa, se da un lato consente di utilizzare l'area, dall'altro apre una serie di problematiche:

1. si configura il rischio che il territorio provinciale si caratterizzi nel tempo con numerose aree di dimensioni più o meno estese, distribuite a macchia di leopardo, connotate da valori di fondo naturale diversi, rendendo difficoltoso lo spostamento di terre e rocce da scavo da un'area all'altra;
2. spesso si individuano picchi locali di concentrazione (hot spot) al di sopra del valore numerico del fondo naturale (determinato ad esempio con il 95° percentile) all'interno di aree dove sia riconosciuta la presenza di fenomeni naturali. Questo apre la problematica relativa alla possibilità di consentire o meno l'utilizzo come terre e rocce (non rifiuto) di detti materiali in presenza di valori di concentrazione di metalli anche molto elevati (sopra colonna B);
3. la necessità di veder riconosciuto il fondo naturale prima di procedere con i lavori di scavo e riutilizzo delle terre e rocce porta spesso ad

un prolungamento dei tempi, soprattutto in contesti in cui la presenza di fondi naturali, pur non riconosciuta formalmente, è ampiamente condivisa.

Per questi motivi si propone di affrontare il problema in modo organico, approvando una prima individuazione di macro-aree del territorio provinciale in cui, per ragioni naturali di carattere geologico e geomorfologico, sono da attendersi concentrazioni nei suoli superiori ai limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.

Questa perimetrazione ha quindi lo scopo di individuare macro-aree in cui si riconosce la presenza di un fondo naturale, anche se non già definito analiticamente. Le macro-aree sono distinte per differenti tipologie geologiche, nella consapevolezza che molti elementi sono presenti nei minerali da essi formati in associazione con altri.

La relativa cartografia è stata realizzata attingendo alle seguenti fonti:

- catasto vecchi siti minerari realizzato dal Servizio Minerario e dal Servizio Geologico: per localizzare i giacimenti e quindi individuare le principali aree sorgenti;
- catasti storici: per localizzare antiche aree di coltivazione;
- cartografia geologica: per contestualizzare i giacimenti minerari e conseguentemente individuare altri siti in cui, con ogni probabilità, il contenuto mineralogico, pur non raggiungendo valori sfruttabili commercialmente, può comunque determinare un arricchimento in quantità di alcuni elementi;
- analisi geomorfologica: finalizzata ad individuare le principali aree in cui l'evoluzione geomorfologica ha con ogni probabilità comportato un arricchimento degli elementi caratteristici nei depositi quaternari. In questo contesto assume grande rilevanza la definizione dei principali bacini imbriferi, perché individuano le aree di erosione e deposito;
- analisi esistenti: i risultati delle analisi chimiche sino ad oggi effettuate ed in possesso delle strutture provinciali competenti, per una prima verifica delle delimitazioni cartografiche elaborate sulla base delle considerazioni precedenti.

E' evidente che la cartografia così redatta ha sicuramente un carattere "evolutivo" in quanto basata su dati e considerazioni che necessitano, nel futuro, di approfondimenti e verifiche.

Si ritiene pertanto necessario prevedere la possibilità di apportare apposite modifiche, correzioni e integrazioni delle delimitazioni, che saranno determinate da differenti approfondimenti, i principali dei quali sono di seguito elencati:

- nuove analisi: per approfondire la conoscenza dei livelli di concentrazione attesi nelle macro-aree, e verificare la loro estensione;
- nuovi studi geologici: per approfondire il grado di conoscenza sia riguardo alle associazioni mineralogiche esistenti sul territorio trentino che all'evoluzione geomorfologica; può risultare utile l'analisi (peraltro già in corso) delle principali mineralizzazioni delle acque sorgive presenti sul territorio provinciale;

- nuove verifiche storiche: per la conoscenza delle aree di estrazione e di lavorazione.

Pertanto la cartografia ad oggi realizzata costituisce un primo tassello che consente una gestione più agevole delle problematiche connesse alla movimentazione delle terre e rocce da scavo. Il progressivo affinamento del grado di conoscenza permetterà, nel tempo, una delimitazione più mirata.

Si propone quindi che, con il riconoscimento di queste macro-aree, sia ammesso al loro interno il superamento dei valori limite per gli specifici metalli caratteristici, qualora non associati ad eventi o lavorazioni di origine antropica, assumendo che le concentrazioni massime riscontrate siano le nuove CSC per ogni singolo sito in cui dovessero essere misurate.

Ne consegue, in accordo con il punto 4.4 b) delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2009, che le terre e rocce scavate in tali aree e caratterizzate da concentrazioni di metalli superiori ai valori limite di legge, possano essere riutilizzate solo in siti di destino in cui le concentrazioni nei suoli abbiano valori compatibili, anche se esterni alla macro-area di origine. Inoltre, al citato punto 4.4 b) si propone di aggiungere i seguenti periodi: “Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E’ ammessa l’omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino”.

Resta inteso che nei Comuni che dispongono del riconoscimento di un fondo naturale approvato con deliberazione della Giunta provinciale si possono utilizzare terre e rocce da scavo secondo quanto disposto dall’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, laddove le concentrazioni nel sito di origine sono inferiori al valore di fondo naturale approvato dalla Giunta provinciale, senza la necessità di effettuare analisi sul sito di destino.

Sulla base della proposta formulata congiuntamente dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, dal Progetto speciale recupero ambientale e urbanistico delle aree industriali e dal Servizio Geologico con nota prot. n. 696/09-P304 - AC/mt del 1° luglio 2009, si sottopone alla Giunta provinciale l’approvazione di ulteriori indicazioni integrative per l’utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la relazione;
- visti gli artt. 63 bis, comma 2, lettera a), e 102 quater, comma 1, del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;
- visto l’art. 240, comma 1, lettera b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto l’art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 2, comma 23, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13;

- vista le proprie deliberazioni n. 2173 del 29 agosto 2008 e n. 1227 del 22 maggio 2009;
- vista la proposta formulata congiuntamente dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, dal Progetto speciale recupero ambientale e urbanistico delle aree industriali e dal Servizio Geologico con nota prot. n. 696/09-P304 - AC/mt del 1° luglio 2009;
- visti tutti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali in premessa citate – la prima cartografia recante la perimetrazione di macro-aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che all' interno delle macro-aree è ammesso il superamento dei valori limite per gli specifici metalli caratteristici, qualora non associati ad eventi o lavorazioni di origine antropica, assumendo che le concentrazioni massime riscontrate siano le nuove CSC per ogni singolo sito in cui dovessero essere misurate;
- 3) di aggiungere al punto 4.4 b) della deliberazione di Giunta provinciale n. 1227 del 22 maggio 2009 i seguenti periodi: “Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E' ammessa l'omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino”.
- 4) di dare atto che le indicazioni derivanti dal presente provvedimento, trovano applicazione a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

FS